

**Allegato "B"**

**N. 9959 del Repertorio**

**N. 4224 della Raccolta**

**STATUTO**

**Articolo 1 - Fondazione e denominazione**

Viene costituita una associazione denominata "Associazione Italiana di Miologia" (AIM), d'ora innanzi nel presente Statuto in breve Associazione o AIM.

La denominazione sociale dell'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "Associazione Italiana di Miologia Ente del Terzo Settore" oppure "AIM ETS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pisa. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato senza indugio agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'Associazione è iscritta.

**Articolo 2 - Scopi ed obiettivi**

L'Associazione ha carattere scientifico multidisciplinare, è priva di scopi di lucro ed è aperta ai professionisti che operano a qualunque livello nel campo delle malattie neuromuscolari presso strutture Universitarie, Ospedaliere, IRCCS e altre strutture sanitarie.

L'Associazione avrà durata a tempo indeterminato.

L'Associazione opera sul territorio nazionale ed internazionale.

L'Associazione è autonoma e indipendente.

L'Associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività dei volontari segue le regole previste dal D.Lgs. 117/2017.

Scopo dell'Associazione è di promuovere a livello nazionale e internazionale, nelle forme e con le modalità più opportune, la ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel

campo delle malattie neuromuscolari, presso strutture ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) ed altre strutture o enti sanitari. La Associazione non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, né può svolgere, direttamente o indirettamente attività sindacale.

Gli obiettivi dell'Associazione sono:

- a) costituire un punto di riferimento scientifico multidisciplinare nazionale per promuovere e divulgare le conoscenze nel campo neuromuscolare nell'interesse dei pazienti;
- b) stimolare e favorire lo sviluppo di protocolli clinici e la stesura di linee guida diagnostiche e terapeutiche;
- c) fornire un supporto di informazione e guida alle opportunità per i giovani nel campo neuromuscolare e organizzare convegni nazionali ed internazionali;
- d) incoraggiare la collaborazione tra i vari gruppi, favorendo la formazione di studi multicentrici e multidisciplinari e sostenendo il progresso della ricerca clinica e di base;
- e) presentarsi come interlocutore presso le Strutture ministeriali e del Servizio Sanitario Nazionale per la definizione delle strategie politico-economiche, anche in considerazione del fatto che le singole malattie neuromuscolari sono comprese nelle "Malattie rare";
- f) stabilire rapporti di scambio culturale, scientifico pratico con analoghe società italiane, europee ed internazionali, affiancandosi alle associazioni scientifiche di altre discipline;
- g) promuovere iniziative culturali a carattere scientifico-divulgativo e formativo, come congressi, convegni, tavole rotonde e corsi di aggiornamento anche in collaborazione con altre associazioni, enti e strutture pubbliche e private in genere.

L'attività scientifica dell'AIM viene pubblicata attraverso il sito Internet della Associazione, aggiornato costantemente.

Tali obiettivi verranno conseguiti attraverso:

- a) l'organizzazione di incontri periodici per lo scambio delle informazioni scientifiche;
- b) l'organizzazione e l'incentivazione di corsi di aggiornamento ed altra attività educazionale sia in presenza che a distanza;
- c) la promozione di studi collaborativi nazionali ed internazionali e di scambi a scopo didattico.

### **Articolo 3 - Soci**

Esistono due categorie di Soci: i Soci Ordinari ed i Soci Onorari. Tutti i Soci hanno il diritto di voto. Il rapporto associativo deve essere disciplinato uniformemente e le modalità associative devono essere volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo esplicitamente

ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, da inviare al Segretario. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci. Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali rielezioni all'interessato entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il Consiglio Direttivo stabilirà la quota associativa annuale per i Soci

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. L'iscrizione verrà mantenuta subordinatamente al pagamento della quota di iscrizione. Il Consiglio Direttivo si riserva di sospendere l'iscrizione in caso di morosità superiore ai tre anni ed in particolari circostanze, quali a titolo esemplificativo e non tassativo il mancato rispetto dello Statuto e l'inosservanza delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in

forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né alla restituzione delle quote associative versate.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

#### **Articolo 4 – Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione Italiana di Miologia, la quale si ispira a principi di democraticità interna e di massima partecipazione degli associati, i seguenti:

- il Consiglio Direttivo
- l'Assemblea Generale
- il Comitato Scientifico

Tutte le cariche sociali sono gratuite, e ne è vietata la retribuzione, ed hanno durata limitata nel tempo.

Le votazioni per la nomina delle cariche sociali devono avvenire a scrutinio segreto.

Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Associazione non deve aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività svolta dalla Associazione.

Chiunque ricopra una carica sociale o assuma un incarico in un organismo della Associazione deve rendere esplicite, attraverso una apposita dichiarazione, quelle situazioni che potrebbero generare conflitti di interesse ed attestare la assenza delle condanne di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal "Past President" (Presidente uscente) e da un minimo di n. 5 ad un massimo di n. 8 ulteriori membri eletti dall'Assemblea

Generale. Al suo interno il Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Ogni socio potrà proporsi, secondo le regole previste dal Regolamento come candidato attraverso le modalità convenzionali. I componenti del Consiglio Direttivo resteranno in carica per tre anni e potranno essere rieletti non più di una volta consecutiva, per un totale di sei anni consecutivi in carica.

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e ne promuove eventuale azione di responsabilità;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Il Comitato Scientifico è composto da almeno tre membri nominati dal Consiglio Direttivo dopo una selezione tra gli associati che abbiano prodotto idoneo curriculum vitae.

Successivamente il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i membri del Comitato Scientifico il Coordinatore.

Il Comitato Scientifico elabora le linee programmatiche della Associazione in campo scientifico e culturale, sottopone al Consiglio Direttivo le proposte di studi scientifici, congressi, attività culturali e divulgative. Esso presiede alle procedure di regolare stesura delle Linee Guida della Associazione e ne cura la pubblicazione, anche sul sito Internet. Il Comitato Scientifico coordina e controlla la qualità delle attività svolte dall'Associazione e della produzione tecnico-scientifica dell'AIM secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale e ne cura la pubblicizzazione sul sito Internet della Associazione.

Il Consiglio Direttivo valuta e decide in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interessi.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per il mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

#### **Articolo 5 – Compiti degli Organi dell'Associazione**

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, che provvede alla sua convocazione, redigendo, anche su istanza dei singoli componenti del Consiglio, il relativo Ordine del Giorno, e deve riunirsi almeno una volta all'anno.

Il Presidente può inoltre convocare il Consiglio direttivo ogni qualvolta lo riterrà opportuno, ovvero quando gliene faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio. In questo ultimo caso il Presidente deve procedere alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni del Consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da conservarsi agli atti sociali a disposizione degli associati per la consultazione.

Il Consiglio Direttivo decide tutte le iniziative inerenti agli scopi dell'Associazione; decide la data e la sede delle riunioni annuali e dei corsi di aggiornamento.

Esso costituisce l'organo amministrativo dell'associazione ed ha fra l'altro il compito di predisporre il progetto di bilancio da presentare all'assemblea nei termini previsti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di redigere ed aggiornare il Regolamento Interno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Viene eletto dai Soci con voto nominale e resterà in carica n. 3 anni e non può essere immediatamente rieletto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Past President assume la carica di Vicepresidente e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario mantiene un elenco dei Soci e prepara una relazione annuale delle attività della Associazione; si occupa della comunicazione ai soci di tutte le informazioni inerenti alle iniziative intraprese.

Il Tesoriere mantiene il bilancio economico della Associazione, preparando inoltre una Relazione finanziaria in occasione dell'Assemblea, la quale procede poi alla valutazione ed alla approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre.

Il Tesoriere è responsabile della raccolta delle quote di iscrizione e della registrazione delle entrate e delle uscite e conserva la relativa documentazione secondo le norme fiscali. Il Tesoriere ha potere di firma sul conto corrente bancario intestato all'AIM. I bilanci e gli incarichi retribuiti devono essere pubblicati sul sito istituzionale

della Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta con un preavviso di almeno quindici giorni, con un mezzo di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, e potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È previsto la partecipazione in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo diversa disposizione del presente statuto, sono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe. È ammesso l'espressione del voto per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione con la presenza di almeno ¾ degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono previste deleghe.

#### **Articolo 6 - Patrimonio e Auto-Finanziamento**

Il patrimonio iniziale della Associazione è costituito da quanto descritto nell'Atto Costitutivo, tuttavia, la Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- I) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, dell'Unione Europea e di altri enti o istituzioni pubbliche o

private;

- 4) oblazioni ed erogazioni liberali di associati e terzi;
- 5) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017;
- 6) proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017;
- 7) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;

È tassativamente esclusa la possibilità di ricevere finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle Autorità competenti.

Coloro che ricoprono cariche sociali, nel perseguimento delle finalità istituzionali, si impegnano ad evitare qualsiasi rapporto che possa generare vantaggi personali o conflitti di interesse, nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, lealtà.

#### **Articolo 7 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Articolo 8 - Bilancio**

L'Associazione deve obbligatoriamente redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni normative.

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

#### **Articolo 9 - Personale retribuito**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

#### **Articolo 10 - Libri sociali obbligatori**

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente almeno in formato digitale:

- a) il libro degli associati o aderenti;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali previsti dalla normativa.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali che saranno resi disponibili sul sito istituzionale dell'associazione.

#### **Articolo 11 - Devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

#### **Articolo 12 - Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile, le normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Presidente

F.to: Vincenzo Nigro nella qualità - Patrizia Vicari Notaio  
Copia conforme all'originale.